

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

DELLA PROVINCIA

DI MATERA

**REGOLAMENTO DEI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA**

N.	Data	Descrizione			
0	08/02/2012	Approvazione del Commissario			
Revisione			Emesso	Verificato	Approvato

REGOLAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

INDICE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e fonti

Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento

Art. 3 – Programmazione e previsione

Art. 4 – Responsabile del procedimento

Art. 5 – Fasi del procedimento di affidamento – Impegno di spesa – Perizia suppletiva

Art. 6 – Assegnazione degli affidamenti in economia

Art. 7 – Modalità di esecuzione

Art. 8 – Iscrizione dei contratti – Post informazione

Titolo II

SEZIONE A – LAVORI

Art. 9 – Limiti di importo per i lavori

Art. 10 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia

Art. 11 – Affidamenti in economia complementari all'appalto

Art. 12 – Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto

Art. 13 – Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo

Art. 14 – Lavori d'urgenza

Art. 15 – Lavori di somma urgenza

Art. 16 – Perfezionamento del contratto di cottimo - Garanzie

Art. 17 – Piani di sicurezza

Art. 18 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

Titolo III

SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI

Art. 19 – Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi

Art. 20 – Tipologia delle forniture eseguibili in economia

Art. 21 – Tipologia dei servizi eseguibili in economia

Art. 22 – Modalità di affidamento

Art. 23 – Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni

Art. 24 - Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento

Art. 25 – Poteri sostitutivi – Pubblicità

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni - Ambito di applicazione e fonti

A- Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **Consorzio:** Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera;
- **Dirigente competente:** i dirigenti dei Servizi "**Tecnico**" e "**Gestione Risorse**".

B- Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi *in economia* che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse.

Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione e alle seguenti norme:

- **per i lavori:** art. 125, comma 5, del d.lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni e disposizioni contenute nel Regolamento generale approvato con DPR n° 207/2010, che attribuiscono a ciascuna stazione appaltante la potestà di individuare le tipologie per le quali è possibile procedere in cottimo;
 - **per le forniture e i servizi:** art. 125, comma 9, del d.lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni.
3. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati ai successivi artt. 10, 20 e 21. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti (DPR n° 207/2010) ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture.

Art. 2

Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, e degli importi definiti al successivo art. 9 per i lavori, ed al successivo art. 19 per i servizi e le forniture.
2. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato "A" al DPR n° 207/2010 sono, normalmente, considerati lavori.
3. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici del Consorzio, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Dirigente competente; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d'appalto.

Art. 3

Programmazione e previsione

1. Per i lavori il Consorzio individua:
 - nel programma annuale proprio del piano triennale delle Opere Pubbliche e/o nel Bilancio di previsione annuale, l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia, per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria;

- in sede di Bilancio di previsione annuale un apposito stanziamento per gli interventi "non preventivabili" per lavori da eseguirsi in economia, tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.
- 2. La programmazione per i servizi e le forniture in economia prevedibili, avviene in sede di definizione del Bilancio di previsione ed è distinto per Servizi
- 3. Gli stanziamenti per i lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia, siano essi di natura "prevedibile" che "non prevedibile", vengono indicati nel Bilancio.

Art. 4

Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente del Servizio competente in base al modello di organizzazione interna, individua un Responsabile unico del Procedimento (RUP) per ogni singola acquisizione di forniture e servizi e per la realizzazione di ogni lavoro da eseguire in economia al quale competono le funzioni e i compiti disciplinati rispettivamente dall'articolo 10 del Codice e dagli articoli 272 273 del Regolamento attuativo per quanto riguarda le forniture e servizi e dagli articoli 9 e 10 dello stesso Regolamento per i lavori.
Per i lavori, le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del D.L. che, in taluni casi, non coincide con il Rup (Responsabile unico del procedimento).
2. Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Dirigente competente per materia formulare nei confronti del Direttore Generale, anche su indicazione del Responsabile del procedimento, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle Leggi e Regolamenti.
3. Ove il Responsabile del Procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al Responsabile del Servizio competente ovvero al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che, comunque, è tenuto a provvedere all'intervento ed è responsabile dell'esecuzione del contratto.

Art. 5

Fasi del procedimento di affidamento – Impegno di spesa – Perizia suppletiva

1. Il ricorso all'esecuzione dei lavori in economia è stabilito con "*determinazione di contrarre*", ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni, assunta dal Dirigente competente, che non deve essere preceduta da indirizzo del Direttore Generale quando l'intervento, nello specifico o per categoria, sia previsto nel Bilancio o in altri documenti programmatici oppure comporti una spesa contenuta in 50.000 Euro, oppure quando i lavori siano stati individuati attraverso una perizia di stima. La destinazione del ribasso conseguente al confronto concorrenziale sarà stabilita dal Dirigente competente nei limiti della spesa finanziata, e sarà precisata nella parte finale del verbale di gara o, se prevista, nella determinazione di aggiudicazione.
2. Al fine di semplificare il procedimento autorizzatorio, quando la spesa complessiva, IVA esclusa, non sia superiore al limite di 5.000 Euro, essa può essere preventivamente autorizzata mediante sottoscrizione, da parte del Dirigente competente, di apposito modello, reso eseguibile con l'apposizione dell'attestazione della copertura finanziaria, nonché del visto del Direttore; detto modello contiene la descrizione dell'oggetto ed assume la funzione di provvedimento. A tale procedura autorizzatoria sono soggette le spese minime o di insorgenza immediata, anche diverse dalle economie, quando contenute nell'importo di 5.000 Euro.

Per l'esecuzione in economia si prescinde dal preliminare impegno di spesa nei soli casi di somma urgenza, previsti dall'art. 176 del DPR n° 207/2010. Qualora, in corso di esecuzione la spesa autorizzata risulti di importo insufficiente, il Dirigente competente potrà disporre, nel rispetto dei limiti regolamentari e di stanziamento, una perizia suppletiva e di variante; non si darà corso all'esecuzione delle prestazioni suppletive prima di aver ottenuto l'autorizzazione per la differenza di spesa.

Art. 6

Assegnazione degli affidamenti in economia

1. L'affidamento dei cottimi fiduciari avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici -se sussistono in tale numero soggetti idonei- individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Consorzio.
2. Per l'affidamento dei lavori in economia è seguito il criterio "**unicamente del prezzo più basso**" tutte le volte che le voci di capitolato per lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni di forniture e servizi.
3. Eccezionalmente, per lavori in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere anche l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione mentre, nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere l'offerta di tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari.

Per i servizi, le forniture e nei contratti misti, quando i lavori risultino economicamente non prevalenti, a seconda del caso può essere applicato il criterio "**unicamente del prezzo più basso**" oppure quello "**dell'offerta economicamente più vantaggiosa**", che richiede la predeterminazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della natura degli interventi da eseguirsi a cottimo.

4. La procedura che, interpellando una pluralità di imprese, ricerca più offerte o preventivi da porre in competizione allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose può essere adottata dal Dirigente competente anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per il presente Regolamento.
6. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi sia in cottimo che in amministrazione diretta sono conclusi nella forma della *lettera di affidamento* o, per piccole spese di acquisto al minuto, mediante *nota-ordinativo*. L'offerta e la lettera-contratto sono soggetti all'imposta di bollo a carico dell'affidatario; il preventivo e la nota ordinativo sono in carta semplice.

L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti del Consorzio e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del procedimento.

7. L'esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 7

Modalità di esecuzione

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
 - a) **per cottimi**, quando l'esecuzione è assegnata a imprese o persone esterne al Consorzio;
 - b) **in amministrazione diretta**, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali, utensili e mezzi di proprietà del Consorzio o opportunamente noleggiati;

in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

2. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.
3. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell'avviso o nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.

In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata per il cottimo, il Responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta da parte del Dirigente competente degli addebiti mossi all'impresa medesima.

5. Qualora la controparte non adempia gravemente o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, il Dirigente competente, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
6. L'affidatario deve disporre di un recapito telefonico e/o di un fax, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del Responsabile del procedimento o suo incaricato.

Art. 8

Iscrizione dei contratti - Post-informazione

1. I contratti per le spese in economia, in quanto perfezionati autonomamente da ciascun Servizio, sono iscritti nella Raccolta dei contratti non soggetti a repertorizzazione.
2. L'Unità Organizzativa (*Ufficio di Segreteria*) che tiene la Raccolta dei contratti deve inoltrare il modello GAP per gli importi superiori a lordi 51.645,69 Euro¹.
3. Gli affidamenti di lavori pubblici tramite cottimo sono soggetti, ai sensi dell'art. 173, comma 2, del DPR n° 207/2010, ad avviso post-informazione mediante pubblicazione sul Sito istituzionale del Consorzio dei nominativi degli affidatari. Inoltre, ai sensi del **Comunicato dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture datato 14 dicembre 2010** e recante "*Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali ed estensione della rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti "Esclusi" di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del d.lgs. n. 163/2006, di importo superiore ai 150.000 euro, e agli accordi quadro e fattispecie consimili*", si provvederà a comunicare all'Osservatorio:

- a) *i contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro;*
- b) *i contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro;*

i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo superiore ai 150.000 euro, rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19 (Contratti di servizi esclusi), 20 (Appalti di servizi elencati nell'allegato II B), 21 (Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B), 22 (Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni), 23 (Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto, mediante autobus), 24 (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi) e 26 (Contratti di sponsorizzazione) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; gli accordi quadro, i contratti attivati da Centrali di committenza, le convenzioni e le fattispecie consimili;

i contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, discendenti da accordi quadro, da contratti attivati da Centrali di committenza, da convenzioni e fattispecie consimili.

Tali adempimenti sono curati dal Responsabile del Procedimento.

4. Per i servizi e le forniture si considera adeguata misura di pubblicizzazione l'iscrizione del contratto nella Raccolta di cui al primo comma del presente articolo, in quanto registro consultabile da chi abbia interesse.

¹ Cfr. L. 12.10.1982 n°726 e circolare dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia del 28.3.1989.

Titolo II
SEZIONE A – LAVORI

Art. 9

Limiti di importo per i lavori

1. La presente sezione disciplina l'esecuzione dei lavori consortili in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dalla presente sezione sono consentite fino all'importo di 200.000 Euro; per i lavori di manutenzione privi del carattere dell'imprevedibilità sono consentiti fino a 100.000 Euro.

I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

Art. 10

Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 2, possono essere eseguiti in economia gli interventi, di seguito specificati: ²

A. tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature consortili, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del dlgs. 163/2006; manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e impianti, negli ambiti di riferimento sopra indicati e per importi non superiori a 100.000 Euro, prescindendo entro tale importo dalla condizione di imprevedibilità;

C. interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevedibili e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili;

lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett. A;

E. lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:

1- scavi, demolizioni, prove penetrometriche, sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere, realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione,

2- stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte.

F. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 11

Affidamenti in economia complementari all'appalto

1. Nei casi sottoindicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o un lavoro eseguiti in appalto:
 - a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000 Euro, disciplinati dall'art. 174 del DPR n° 207/2010;

² Vedi art. 125, comma 6, del d.lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni.

b) *opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 16 e 178, comma 1 - lett. a), del DPR n° 207/2010. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal Regolamento dei contratti e dal presente Regolamento;*

lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 42, comma 3- lett. b), del del DPR n° 207/2010; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a 40.000 Euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.

2. In tali casi, il Responsabile del procedimento degli interventi in economia è lo stesso designato per l'opera.

I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l'utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dall'art. 178, comma 2, del DPR n° 207/2010; l'uso di tali somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato all'autorizzazione del Rup.

Art. 12

Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio del Consorzio, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento³.
2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti dal Responsabile del nucleo dell'intervento specifico, sotto la vigilanza del Rup.

Il Rup, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, con contratti sottoscritti dal Dirigente competente, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 13

Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Dirigente competente attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 10.

I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.

2. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è ricompreso nella fascia tra i 40.000 e 200.000 Euro, si procede esperendo confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 125, comma 8, del d.lgs. n° 163/2006.

Ai sensi dell'art. 125, comma 8, secondo periodo, per i lavori di importo inferiore a 40.000 Euro

³ Così prevede testualmente l'art.125, c.3, dlgs. 167/2006.

il Dirigente competente può avvalersi dell'affidamento diretto, con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione.

3. Nella procedura di confronto concorrenziale non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale⁴. Quando l'organo di gara ipotizzi l'anomalia, attiva il procedimento di contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non presentino adeguate giustificazioni.
4. Per interventi di importo contenuto entro 50.000 Euro, assegnati in cottimo o in appalto, la qualificazione dell'esecutore è di regola comprovata dalla relativa iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente alle prestazioni da affidare.

Art. 14

Lavori d'urgenza

1. Ai sensi dell'art. 175 del DPR n° 207/2010, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Dirigente competente. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Art. 15

Lavori di somma urgenza

1. Ai sensi dell'art. 176 del DPR n° 207/2010, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico da questi incaricato. L'affidamento è disposto a favore di quelle imprese in grado di comprovare tempestivamente i requisiti di ordine generale, professionale ed economico-finanziario.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e semprechè non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista all'art. 163, comma 5, del DPR n° 207/2010.

3. Il Responsabile del Procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei

⁴ Cfr, per le procedure negoziate, la determinazione n° 9 del 16 maggio 2002 dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (ora Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) laddove si afferma che "nei casi di gara informale che precede gli appalti a trattativa privata non sussistono le condizioni per l'applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale". Osserva l'Autorità che "Pur se la giurisprudenza amministrativa è da tempo orientata ad applicare alle cosiddette gare informali tutti i principi (par condicio, segretezza delle offerte...) elaborati con riferimento alle gare ad evidenza pubblica, ed anche se la giurisprudenza penale ritiene configurabile anche nelle gare informali il reato di turbativa d'asta, tuttavia va evidenziato che il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale è da mettere in relazione con l'aggiudicazione da effettuarsi sulla base delle offerte dei concorrenti senza alcun intervento di valutazione, fatto salvo per gli appalti sopra soglia comunitaria, mentre, nel caso di trattativa privata, diritti ed obblighi per l'amministrazione e per il privato scaturiscono solo con la formale stipulazione del contratto. Alla conclusione delle gare non è, infatti, attribuito l'effetto di aggiudicazione, e quindi il valore di conclusione del contratto, bensì solo quello di individuazione del miglior offerente, con il quale la pubblica amministrazione andrà poi a definire il contratto, con un'ampia discrezionalità di valutazione circa il corrispettivo. Occorre peraltro considerare che l'articolo 78 del DPR 554/1999, al comma 3, prevede che "la stazione appaltante negozia il contratto con l'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dall'impresa prescelta." Detta norma va interpretata nel senso che le condizioni più vantaggiose sono valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante e comunque senza applicare le procedure delle offerte anomale e che solo l'impresa prescelta, e non anche tutte quelle partecipanti, deve documentare i propri requisiti di qualificazione, rispondendo tale dettato normativo ad esigenze di snellezza e celerità della procedura".

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA

lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente competente che controfirma la perizia e provvede ad approvare tali documenti con determina contenete l'impegno di spesa a sanatoria, previa eventuale variazione di bilancio.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del Dirigente competente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 16

Perfezionamento del contratto di cottimo – Garanzie

1. Premesso che la forma scritta è obbligatoria per tutti i contratti, i contratti possono assumere:

a) la forma pubblica, quando avviene per atto di notaio;

la forma pubblica amministrativa, quando avviene per atto dell'ufficiale rogante dell'Ente, ove esistente;

la forma di scrittura privata, quando avviene per atto firmato dal contraente del rappresentante della Stazione appaltante ("tra e tra"); o per sottoscrizione da parte del contraente dell'eventuale capitolato d'onere e della determina di aggiudicazione (Letto e confermato); o per corrispondenza secondo l'uso del commercio (scambio offerta/ accettazione ente).

2. Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto richiesto dall'art. 173, comma 1, del DPR n° 207/2010: l'elenco dei lavori e delle somministrazioni, le condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione, i prezzi e le modalità di pagamento, le penalità per ritardo e il diritto del Consorzio di risolvere in danno il contratto per inadempimento, mediante semplice denuncia.

3. L'affidamento mediante lettera-contratto è concluso dalla data di ricevimento da parte del Dirigente competente di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto.

Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare ovvero qualora il corrispettivo venga liquidato in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di 40.000 Euro il Dirigente competente ritenga di prevedere l'esenzione dalla cauzione; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.

4. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il Consorzio si avvale degli strumenti indicati al precedente art. 7, commi 4 e 5, del presente Regolamento e all'art. 146 del DPR n° 207/2010.

Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista interno all'Amministrazione.

Art. 17

Piani di sicurezza

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 18

Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute nel DPR n° 207/2010, con particolare riferimento agli artt. da 203 a 209; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti,

mentre il collaudo è sempre escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000 Euro.

In caso di lavori di importo non superiori a 40.000 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal Rup.

2. E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

Titolo III SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI

Art. 19

Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi

1. La presente sezione "B" disciplina l'assegnazione di forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. La procedura normale attivata dal Consorzio per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, è la trattativa privata previo confronto concorrenziale ed è consentita esclusivamente per importi inferiori alla soglia comunitaria di 200.000 D.s.p.⁵
3. Il Dirigente competente ha facoltà di procedere a trattativa privata diretta nei seguenti casi:
 - a) *di norma per importi fino ad Euro 40.000;*
 - b) *per le tipologie indicate al successivo art. 20, dalla lett. x) alla lett. bb) e all'art. 21, dalla lett. w) alla lett. y), del presente Regolamento;**nei casi previsti dall'art. 57 del dlgs. 163/2006;*
nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire.
4. L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione, ove siano presenti nell'Albo Ditte o sul mercato più ditte conosciute idonee.
5. Il provvedimento di affidamento a trattativa privata diretta in economia deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma e la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto, e di congruità del prezzo.
6. Per l'acquisizione dei beni e servizi il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 336 del DPR n° 207/2010, si avvale dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'art. 328 del medesimo DPR, propri o di altre stazioni appaltanti.

Art. 20

Tipologia delle forniture eseguibili in economia

1. Le seguenti forniture, necessarie per l'ordinario e corrente funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidate in economia:
 - a) *mobilio, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici, strutture, impianti e servizi consortili;*
 - b) *strumentazioni, beni mobili e attrezzature per uffici, impianti, servizi consortili (sistemi elettronici, di amplificazione e diffusione sonora, di telefonia, televisivi, di proiezione, audiovisuali, ecc...) e per cucine (lavatrici, lavastoviglie, affettatrici, ecc...);*
 - c) *acquisto apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi;*
 - d) *autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione ai servizi consortili;*
 - e) *acquisto di pezzi di ricambio e accessori per i beni di cui alle precedenti lett. a), b), c), d);*
 - f) *fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili;*
 - g) *vestiario: effetti di corredo, divise e calzature per il personale dipendente, comunque*

⁵ Si opta per la formulazione della soglia in d.s.p., ciò che consente di ottenere un meccanismo di adeguamento dinamico al rapporto di cambio tra d.s.p. ed euro aggiornato con cadenza biennale. Per il biennio 2012-2013, in euro 200.000 (settori ordinari).

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA

occorrenti per l'espletamento dei servizi;

- h) forniture di prodotti e derrate alimentari; fornitura di stoviglie e tovagliato;*
- i) generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati per uso uffici, registri, carta, cartone, affini, e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici, il centro grafico, gli impianti e i servizi consortili;*
- j) acquisto o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso, macchine da stampa, da calcolo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici;*
- k) acquisti di hardware, relative componenti, di software standardizzato e di altri strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi consortili;*
- l) acquisto o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igienico-sanitari e ambientali; acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie; farmaci e materiali di pronto soccorso;*
- m) forniture per il traffico e la segnaletica stradale; materiale infortunistico e relativo alla sicurezza;*
- p) materiale e attrezzature per arredo urbano, verde, giardinaggio, piante, fiori, corone e addobbi vari;*
- n) materiale e attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche e sportive;*
- o) materiale e attrezzature per falegnameria e infissi;*
- p) forniture di utensileria e ferramenta;*
- q) spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;*
- r) spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie) e casuali;*
- s) fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;*
- t) spese concernenti il funzionamento degli organi consortili e di comitati e commissioni nominati per lo svolgimento di attività del Consorzio;*
- u) spese connesse con le elezioni degli organi amministrativi del Consorzio;*
- v) forniture necessarie per i casi di cui all'art. 125, comma 10, del d.lgs. n° 163/2006;*
- z) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;*
- w) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;*
- x) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;*
- y) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;*
- aa) spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati;*
- bb) abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;*
- cc) operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;*
- dd) pagamento tassa di immatricolazione e di circolazione autoveicoli;*
- ee) locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per le attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei;*
- ff) forniture di prodotti chimici per il funzionamento degli impianti di trattamento acque e di*

depurazione delle acque reflue;
gg) *in generale la fornitura di materiali e prodotti di uso corrente nell'ambito delle attività del Consorzio.*

Art. 21

Tipologie di servizi eseguibili in economia

1. I seguenti servizi, necessari per l'ordinario funzionamento del Consorzio, per loro natura possono essere affidate in economia:
- a- manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori indicati al precedente art. 20;*
 - b- manutenzione e riparazione ai veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro, macchine e attrezzi per gli impianti e altri servizi di competenza consortile;*
 - c- manutenzione e riparazione di vestiario, calzature e altre dotazioni agli uffici, impianti, servizi e al personale;*
 - d- servizi di lavanderia; servizi di lavaggio;*
 - e- software su misura, manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici e telematici, a meno che la natura della prestazione o la necessità di avvalersi di un contratto di durata e di tenere conto del divieto di cui al precedente art. 2, rendano necessario il ricorso all'appalto;*
 - f- urgenti ed occasionali servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso;*
 - g- urgenti ed occasionali spese di trasporto e facchinaggio, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso; traslochi, spedizioni, imballaggio e immagazzinaggio;*
 - h- vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza, urgenti ed occasionali, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso;*
 - i- assicurazioni urgenti a copertura di iniziative o eventi a carattere non continuativo; pagamento dei premi di assicurazione per gli autoveicoli in dotazione agli uffici;*
 - j- servizi esterni di fotocopie, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica;*
 - k- servizi video-fotografici;*
 - l- servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori;*
 - m- servizi di interpretariato, traduzione, sbobinatura e trascrizione, quando il Consorzio non possa provvedervi con proprio personale;*
 - n- servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti, atti ed altre spese occorrenti per le iniziative di cui al precedente art. 20 lett. r), v);*
 - o- servizi di agenzia viaggi; servizi alberghieri e servizi accessori per missioni del personale;*
 - p- accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;*
 - q- servizi di collocamento e reperimento del personale;*
 - r- servizi di cura e manutenzione dell'arredo urbano e del verde pubblico, compresi i nuovi collocamenti di piante, fiori e tappeti erbosi⁶;*
 - s- servizi di espurgo;*
 - t- servizi di sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio, non rientranti nelle cat. OG2, OS2-A e OS2-B dell'allegato "A" al DPR n° 207/2010;*
 - u- servizi necessari per i casi di cui all'art. 125, comma 10, del d.lgs. n° 163/2006:*
 - 1) *risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;*
 - 2) *necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;*
- prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;*

⁶ Categoria di servizi ricavata dalla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza LL.PP. n° 87 del 23/3/2002

urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;

v- *Incarichi di supporto alla progettazione dell'opera pubblica, di cui all'art. 13 del Regolamento per l'assegnazione degli incarichi esterni⁷, da conferire con le modalità indicate all'art. 13, comma 2, di detto Regolamento;*

z- *spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione; spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso;*

w- *abbonamenti a servizi di consulenza; spese legali, notarili e di consulenza legale;*

x- *spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi;*

y- *in generale altri servizi di uso corrente per il funzionamento del Consorzio..*

Art. 22

Modalità di assegnazione

1. Quando il bene o il servizio è assegnabile in economia, il Dirigente competente attiva la procedura negoziata per l'affidamento con avviso pubblico o con lettera-invito.

Quando trattasi di tipologie di beni o prestazioni previste dall'Albo Ditte, l'interpello viene inoltrato a ditte iscritte, selezionandole come indicato nel medesimo articolo.

L'invito per affidamenti in economia di importo superiore a 40.000 Euro e fino all'importo di cui al precedente art. 19, comma 2, del presente Regolamento deve contenere:

a) *l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;*

b) *le garanzie richieste all'affidatario del contratto;*

c) *il termine di presentazione delle offerte;*

d) *il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;*

e) *l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;*

f) *il criterio di aggiudicazione prescelto;*

g) *gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;*

h) *l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;*

i) *la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;*

j) *l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;*

m) *l'indicazione dei termini di pagamento;*

n) *i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.*

2. La richiesta può essere inoltrata anche a mezzo fax o posta informatica e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine.

Nei limiti di importo che consentono la trattativa privata diretta (40.000 Euro), quando si preferisca far precedere il conferimento da un sondaggio di mercato inteso a verificare le migliori condizioni, l'incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati nella pratica, con data e sua sottoscrizione.

⁷ Si tratta del "Regolamento per l'affidamento degli incarichi professionali (progettazione, incarichi tecnici, consulenze ed altri incarichi)"

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA

3. Per forniture e servizi da affidare in economia, che siano di elevato contenuto tecnologico, il Dirigente competente, dopo avere dimostrato tale caratteristica, può riservare la selezione a ditte in possesso della certificazione europea di qualità oppure, qualora ricorra al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può prevedere l'attribuzione di una quota di punteggio predefinita per l'apprezzamento di detto requisito.

Il contratto di cottimo è stipulato attraverso scrittura privata riportante i medesimi contenuti della lettera di invito, da registrare a cura e spese dell'affidatario.

Art. 23

Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni

1. Nell'avviso o lettera-invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la presentazione di campioni sigillati, riconoscibili, dei beni da fornire; in tal caso sono esclusi dal confronto i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e luoghi prescritti.

Il contratto può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, per tutta la durata della fornitura costituiscano termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di eventuale contestazione.

2. Previa formale contestazione dell'inadempimento, il Consorzio ha diritto di rifiutare ed il fornitore l'obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini posti dal Consorzio stesso, i beni o le prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.

Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, il Consorzio può prelevare campioni per accertare direttamente, mediante appropriate perizie, la loro corrispondenza alle condizioni pattuite. I campioni generalmente sono prelevati in numero di 3, eguali nella misura ed omogenei nella composizione; sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli e la firma dell'incaricato del Consorzio; due dei campioni prelevati restano al Consorzio, il terzo è ritirato dal fornitore.

Salve clausole contrattuali diverse, nei casi in cui beni o le prestazioni di cui al precedente comma 3 vengano ugualmente accettati, il Consorzio ha diritto ad una detrazione del prezzo contrattuale, pari al minor valore constatato del bene in questione. La congruità del nuovo prezzo sarà determinata dal Responsabile del procedimento.

In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al termine di consegna qualificato come essenziale, il Consorzio ha diritto di dichiarare risolto il contratto e di approvvigionarsi presso altra impresa idonea. L'affidatario non potrà opporre eccezioni e dovrà rimborsare le ulteriori spese e gli eventuali danni sostenuti dal Consorzio. Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penalità, in conseguenza di inadempimento o ritardo il Responsabile del Procedimento può irrogare penalità per un ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale per ogni evento negativo, per un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'affidatario e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; nel caso che questi non siano sufficienti, il Consorzio si rivarrà sulla cauzione, quando prevista.

Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal Responsabile del procedimento e controfirmate dal Dirigente competente.

Art. 24

Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento

1. Le forniture ed i servizi in economia sono seguiti dal Responsabile dell'esecuzione dell'intervento specifico ai sensi dell'art. 314, comma 1, del DPR 207/2010 che, salvo i casi di cui all'art. 300, comma 2 – lett. b) del medesimo DPR, coincide con Responsabile del procedimento di cui al precedente art. 4.

Il contratto può prevedere la facoltà, da parte del Consorzio, di effettuare ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura della fornitura o del servizio, ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione all'affidatario.

Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento,

devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.

2. Entro 20 giorni, salvo diverso termine previsto dal contratto, dall'ultimazione di forniture e i servizi di importo superiore a 50.000 Euro, deve essere redatto il certificato di verifica di conformità, da unire alla relativa pratica.

La verifica di conformità di cui al precedente comma è effettuata in corso d'opera nei casi di cui all'art. 313, comma 2, del DPR n° 207/2010.

3. Ai sensi dell'art. , comma 1-secondo capoverso, il Responsabile del procedimento accerti che le prestazioni rientrino tra quelle di cui all'art. 330, comma 2 -lett. b) del DPR n° 207/2010, la verifica di conformità è affidata ad un soggetto ovvero ad una commissione di tra soggetti dotati delle specifiche competenze e in relazione all'oggetto del contratto.

Per importi inferiori a 40.000 Euro l'atto di liquidazione da parte del Responsabile del procedimento sulla fattura o nota ricomprende anche l'attestazione dell'avvenuta verifica di conformità di quanto richiesto; detto documento rimane depositato presso l'Ufficio Ragioneria.

Art. 25

Poteri sostitutivi – Pubblicità

1. in caso di temporaneo impedimento ovvero inerzia del Responsabile del servizio competente il direttore può assumere direttamente la responsabilità del procedimento ovvero nominare responsabile del provvedimento un funzionario del servizio di competenza.

Il presente Regolamento, intervenuta l'approvazione, sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione sul sito informatico del Consorzio.